

Oggetto: Farmacie - Pubblicità dei prezzi dei prodotti - art. 14 d.lgs. 31/3/1998.
n. 114 - quesito.

Codesta Associazione ha posto un quesito alla scrivente Amministrazione circa la pubblicità dei prezzi al pubblico di prodotti quali cosmetici, calzature, articoli per lattanti, ecc. esposti nei reparti self- service delle farmacie.

Nello specifico chiede se si possano utilizzare, al posto dei cartellini, lettori bar-code a disposizione dei consumatori e se questa modalità sia legittima ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 114/1998.

A tale proposito si precisa che il citato art. 14. al comma 1. stabilisce *"i prodotti esposti per la vendita ai dettaglio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo"* ed al comma 2 *"...nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l obbligo dell indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico"*.

Come risulta evidente dal contenuto, la disposizione richiamata intende rendere il più agevole possibile la conoscibilità del prezzo al consumatore finale.

Fermo restando che l'utilizzo dei cartellini sia il più idoneo a garantire un'informazione chiara, ben leggibile e inconfutabile, non si ritiene che possa considerarsi altra "modalità idonea" quella dell'utilizzo dei lettori bar-code che, oltre a risultare più difficoltosa, non trova giustificazione neanche con la necessità di frequenti adeguamenti dei listini prezzi.

IL DIRETTORE GENERALE